

**ORDINANZA N. 118/2026/ATS-VET****del 20 febbraio 2026****ORDINANZA REVOCA ZONA DI PROTEZIONE****IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI O. A.  
DR. VINCENZO TRALDI****VISTA** la Legge 23.12.78, n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;**VISTA** la Legge regionale n. 33/2009 e s.m.i.;**VISTA** la D.G.R. 6 luglio 2020 – n. XI/3333 “Piano regionale di controllo e sorveglianza dell’influenza aviaria”;**VISTO** il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l’articolo 21 comma 1;**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;**VISTO** il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;**VISTO** il Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 finalizzato a adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;**VISTA** la propria ordinanza n. 061/2026/ATS-VET del 28 gennaio 2026 con la quale è stata istituita una zona di protezione e sorveglianza intorno al focolaio 089VR130, per le parti del territorio di competenza dell’ATS Val Padana;**VISTA** l’ordinanza dell’Azienda ULSS 9 - Scaligera, Prot. n. 32563 del 20 febbraio 2026, di revoca, a far data dal 23 febbraio 2026, della zona di protezione da influenza aviaria istituita intorno al focolaio 089 VR 130;

Nell’esercizio delle funzioni attribuite con Deliberazione ATS n. 3 del 09/01/2025 avente ad oggetto “Deleghe di firma e di funzione dell’ATS Val Padana: approvazione senza soluzione di continuità dell’elenco delle attività e degli atti delegati”;

**ORDINA**

- La revoca, a far data dal 23 febbraio 2026, della zona di protezione istituita, con propria ordinanza n. 061/2026/ATS-VET del 28 gennaio 2026, intorno al focolaio 089 VR 130 per le parti del territorio di competenza dell’ATS Val Padana;

**Restano integralmente e contestualmente in vigore nell’intero territorio ricompreso nel raggio di 10 Km, intorno al focolaio 084 VR 130 le misure previste nella zona di sorveglianza istituita con Ordinanza n. 061/2026/ATS-VET del 28 gennaio 2026.**

Si incaricano i Veterinari Ufficiali competenti per territorio alla vigilanza e controllo della presente Ordinanza.



Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

La presente Ordinanza, che entrerà in vigore, a far data dal 23 febbraio 2026, sarà trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati da parte del Dipartimento Veterinario e notificata ai proprietari/detentori delle Aziende Avicole presenti nel territorio della zona di sorveglianza a cura del Distretto Veterinario di Mantova e del Distretto Veterinario Alto Mantovano.

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR di Brescia.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

Firmato digitalmente dal  
Direttore  
del Dipartimento Veterinario  
e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale  
Dott. Vincenzo Traldi